



TRIBUNALE DI UDINE

Prot.n. 1510/17

Udine, 26 APR. 2017

Ordine di servizio n. 30/17

Oggetto: Controllo avvenuto pagamento del CU e dell'anticipazione forfettaria – atti telematici

IL DIRIGENTE

Visto il Vademecum generale del Processo Civile Telematico, ed in particolare il paragrafo "Pagamenti mediante marca Lottomatica", nel quale è prevista la procedura per l'annullamento delle marche apposte sulla nota di iscrizione a ruolo telematica per contributo unificato e diritti forfettari;

Vista la circolare ministeriale "Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico" del 23 ottobre 2015, con la quale si evidenziava che è doverosa la prassi di invitare il procuratore delle parti che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto delle apposite marche da bollo e che abbia provveduto alla scansione delle marche stesse ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento;

Atteso che sia nel SICID che nel SIECIC è stata introdotta la possibilità di inserire il numero identificativo riportato sul contrassegno, consentendo al sistema di memorizzarlo e di segnalare eventuale "alert" al cancelliere che si trovasse ad inserire un numero di marca già utilizzato in altro procedimento;

Richiamato l'ordine di servizio n. 3 del 04/01/2017 con il quale sono state aggiornate le disposizioni in merito, tenuto conto delle integrazioni ai programmi;

Evidenziato che alcuni pareri della Direzione Generale della Giustizia Civile, resi in risposta a quesiti di altri distretti, hanno confermato che non era più necessario richiedere all'avvocato di consegnare il contrassegno in originale presso la cancelleria, essendo sufficiente l'allegazione della scansione dello stesso al momento del deposito telematico dell'atto;

Visto il parere reso dalla Direzione Generale della Giustizia Civile prot. n. 59039 del 28/03/2017, in risposta al quesito posto dalla Corte d'Appello di Firenze, nel quale si evidenzia che la mancata attuazione del processo civile telematico presso gli uffici del giudice di pace e la considerazione che, in astratto, il contrassegno relativo al contributo unificato o all'importo forfettario, ove non fisicamente annullato, potrebbe essere riutilizzato per l'iscrizione di un procedimento dinanzi ad altre giurisdizioni, induce, in via prudenziale e in attesa degli ulteriori sviluppi dei sistemi informatici, a confermare, allo stato, le modalità operative indicate al punto 14 della circolare del 23 ottobre 2015, testo consolidato, in tema di adempimenti di cancelleria relativi al processo civile telematico;

Ritenuto opportuno revocare l'ordine di servizio n. 3/2017;

DISPONE

La revoca con decorrenza immediata della disposizione di servizio n. 3 del 04/01/2017.

Nel caso di deposito di atti telematici con marche scansionate, la cancelleria provvederà all'annullamento delle stesse con le modalità operative precedentemente in vigore.

Si comunichi alle cancellerie civili ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Visto: Il Presidente
Dott. Paolo Corder

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Monteleone